



Foglio informativo relativo al finanziamento a scadenza fissa "Hot Money"

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €. al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Con il contratto di hot money la banca concede al Cliente un finanziamento.

La somma finanziata viene erogata in un'unica soluzione mediante accredito su di un conto intestato al soggetto finanziato.

Il finanziamento è un'operazione contenuta nel breve/brevissimo termine, solitamente non superiore a i sei mesi.

Soggetti finanziabili possono essere esclusivamente le Imprese (società o imprese individuali), associazioni, enti o consorzi, che intrattengono un rapporto di conto corrente con la Banca.

Il tasso d'interesse può essere fisso o variabile.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Per eventuali operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previste.

Qualora l'operazione sia regolata a tasso fisso il cliente non può beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Tasso annuo debitore EURIBOR 3m + punti base (spread)¹
Tasso annuo debitore effettivo %²

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione dell'operazione, e portati in conto con valuta data di regolamento. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale del fido:	€ 0
- per erogazione:	
durata fino ad un mese	€ 5,00;
durata da 1 fino a due mesi	€ 10,00;
durata da 2 fino a 3 mesi	€ 20,00;
durata da 3 fino a 6 mesi	€ 30,00;
durata oltre 6 mesi	€ 50,00;
- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, richiesta):	€ 0
- rimborso spese comunicazioni (comprese quelle ex d. lgs. 385/93):	€ 5,00
- commissione scioglimento rapporto:	€ 0

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche".

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incasso.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Estinzione anticipata - Il cliente può rimborsare anticipatamente l'intero debito residuo o una sua parte, mediante richiesta scritta irrevocabile da far pervenire alla banca cinque giorni lavorativi prima del giorno previsto per il rimborso.

Recesso - La banca ha facoltà, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, dal contratto, nonché di ridurlo o di sospenderlo.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in

¹ il tasso d'interesse sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dall'EURIBOR 3 MESI, rilevato da "Il Sole 24 Ore" ad ogni metà del mese; le variazioni avranno decorrenza immediata.

² Rilevazione EURIBOR 3 MESI al :

modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Reclami i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93: 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Euribor 3 mesi lettera: (EURO InterBank Offered Rate): è il tasso medio in cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee; è determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto fra domanda ed offerta di denaro in prestito. Viene rilevato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è reperibile sulla stampa specializzata (p.es. Il Sole 24 Ore).

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Saldo contabile: saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

Saldo per valuta (o saldo liquido): saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il

saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,